

Allegato "B" alla Raccolta n.1392

S T A T U T O

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Art.1

E' costituita una società consortile in forma di società cooperativa denominata "CNA servizi Bologna società cooperativa a responsabilità limitata". La denominazione potrà essere abbreviata in "CNA servizi Bologna scrl " ed utilizzata a tutti gli effetti di legge.

Art. 2

La società ha sede legale in Bologna.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione la società potrà istituire o sopprimere, in Italia e all'estero, sedi secondarie, unità locali, filiali, agenzie, uffici, depositi, magazzini ed ogni altra struttura ritenuta idonea alla realizzazione degli scopi consortili.

L'Organo amministrativo, ai sensi dell'art. 2365 2° comma del Codice Civile, ha altresì la facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie o trasferire la sede sociale in un Comune diverso da quello sopra indicato, purché nel territorio nazionale.

Art. 3

La società avrà durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), salvo proroga deliberata dall'Assemblea straordinaria che vincolerà unicamente le imprese associate che ne avranno approvato le rispettive proroghe.

Art. 4

La società, che non ha scopo di lucro e che deve essere retta dai principi della mutualità, si propone di agevolare le imprese associate nell'esercizio della loro attività realizzando tutte le iniziative atte a contribuire al miglioramento della loro imprenditorialità, assicurando indistintamente alle medesime la possibilità di usufruire e beneficiare dei servizi associativi erogati dalla società ed assicurando ai titolari o legali rappresentanti la facoltà di accedere alle cariche sociali, indipendentemente dalla quota di capitale sociale sottoscritta.

Per il conseguimento degli scopi consortili la società potrà:

1) Redigere ed elaborare scritture contabili e dichiarazioni dei redditi, dichiarazioni integrative, dichiarazioni dei sostituti d'imposta, dichiarazioni relative all'imposta regionale sulle attività produttive, dichiarazioni dell'imposta sul valore aggiunto, nonché relativi allegati, elenchi, prospetti e comunicazioni.

Le attività di cui al presente punto dovranno essere effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità di uno o più Centri autorizzati di assistenza fiscale previsti dall'articolo 78 della Legge 30 dicembre 1991, n. 413 ed essere espressamente autorizzate e accettate dalle imprese associa-

te utenti; l'esercizio del controllo e l'assunzione di responsabilità da parte del Centro autorizzato di assistenza fiscale dovrà risultare da apposita clausola del contratto stipulato tra il Centro medesimo e "CNA servizi Bologna scrl", mentre l'accettazione dell'impresa associata utente dell'affidamento dell'elaborazione delle scritture contabili e delle dichiarazioni a "CNA servizi Bologna scrl" dovrà essere contenuta nel contratto stipulato tra l'impresa associata e il Centro Autorizzato di assistenza fiscale.

2) Elaborare dati contabili, amministrativi, previdenziali, fiscali tecnici e scientifici a favore e per conto delle imprese associate.

3) Fornire alle imprese associate, ed in accordo con le medesime, servizi di consulenza ed assistenza amministrativa, economica, finanziaria, gestionale, direzionale, organizzativa, commerciale e tecnica ed ogni e qualsiasi servizio consulenziale, assistenziale ed informativo atto a contribuire al miglioramento delle tecniche di direzione, gestione e controllo delle attività aziendali da parte delle imprese associate medesime.

4) Promuovere, organizzare e/o gestire corsi per la formazione e la qualificazione professionale, direzionale e gestionale dei titolari, dei legali rappresentanti e dei dipendenti delle imprese associate.

5) Acquisire partecipazioni ed interessenze in enti e società, sia italiane che non, aventi scopi similari, affini o complementari all'oggetto sociale, partecipare alla costituzione e/o costituire società, concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma per la realizzazione degli scopi consortili.

La società potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie e/o utili al conseguimento e alla realizzazione degli scopi consortili o a questi strumentali ed accessori, compreso la fornitura di servizi a non associati.

Per il conseguimento degli scopi consortili, e nell'ambito delle vigenti disposizioni di legge in materia, la società potrà raccogliere prestiti dalle imprese associate predisponendo al riguardo un apposito regolamento interno da compiersi a cura del Consiglio di Amministrazione e da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati.

La società non potrà emettere gli strumenti finanziari previsti dall'art. 2526 c.c.

Sono escluse dall'oggetto sociale quelle attività che l'ordinamento riserva agli esercenti le libere professioni protette inseriti negli albi e negli ordini previsti dalle vigenti norme di legge.

I rapporti mutualistici tra la società e gli associati posso-

no essere disciplinati da apposito Regolamento Interno, nel quale si provvederà a determinare le regole ed i criteri inerenti l'attività consortile. Il Regolamento Interno è approvato, su proposta del Consiglio di Amministrazione, da parte dell'Assemblea Ordinaria ai sensi dell'articolo 2521 c.c.

TITOLO II
DELLE IMPRESE ASSOCIATE

Art. 5

Il numero delle imprese associate è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere ammesse alla società le imprese, artigiane e non, iscritte alla Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa - Associazione di Bologna, e gli enti pubblici e privati di ricerca e di assistenza finanziaria e tecnica.

E' associata la Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa - Associazione di Bologna.

Art. 6

Il domicilio, anagrafico, elettronico e telefonico delle imprese associate, per quanto riguarda i loro rapporti con la società e quale condizione per la validità delle comunicazioni ai fini della convocazione degli organi sociali, dello svolgimento e risoluzione del rapporto sociale e del rapporto mutualistico, è quello risultante dal Libro dei Soci.

Le imprese associate sono tenute a comunicare tempestivamente le variazioni del loro domicilio al Consiglio di Amministrazione.

Art. 7

Le imprese che intendono associarsi alla società dovranno presentare, a mezzo del titolare o legale rappresentante, domanda scritta al Consiglio di Amministrazione.

La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:

se Impresa Individuale:

- a) dati anagrafici del titolare dell'Impresa;
- b) attività effettivamente esercitata, il numero di partita IVA ed il numero di codice fiscale;
- c) ammontare della quota che si impegna a sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di legge e del limite minimo di partecipazione stabilito dall'assemblea, oltre all'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea medesima su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- d) dichiarazione di essere a conoscenza e di accettare le norme previste dal presente Statuto, dai Regolamenti interni nonché di attenersi alle deliberazioni adottate dagli Organi sociali;
- e) dichiarazione che tanto il legale rappresentante quanto l'eventuale delegato a rappresentare l'Impresa nei rapporti con la società non è stato, nè è assoggettato, a procedure concorsuali nè interdetto dall'esercizio di attività imprenditoriali. Alla domanda dovrà essere allegato un certificato

di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.;

f) documentazione attestante l'iscrizione alla Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa - Associazione di Bologna.

Se Impresa costituita in forma di società:

a) gli elementi indicati nei punti precedenti;

b) l'esatta ragione sociale o denominazione e la sede legale;

c) il nominativo, ed i relativi dati anagrafici, dei soci e del legale rappresentante o della persona delegata a presentare la domanda stessa nonché a rappresentare la società all'interno di "CNA servizi Bologna srl".

Art. 8

Il Consiglio di Amministrazione deve accertare l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 5 del presente Statuto e l'inesistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge. Il Consiglio di Amministrazione, in aggiunta a quanto previsto dal precedente articolo, potrà richiedere ogni altro documento o dichiarazione che, all'uopo, ritenesse necessaria. L'ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

La delibera di ammissione dovrà essere comunicata all'interessato a mezzo raccomandata a/r, oppure raccomandata a mano con firma per ricevuta, oppure sistema telefax o posta elettronica al recapito postale, telefonico o all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di ammissione o diversamente comunicato alla società.

L'ammissione acquisirà efficacia e sarà annotata, a cura degli amministratori, nel libro dei soci solo dopo che l'impresa associanda avrà effettuato, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, i versamenti previsti dall'art.10 e avrà fatto pervenire la relativa documentazione probatoria alla società.

Trascorso tale termine la delibera perderà automaticamente ogni efficacia.

Tuttavia la domanda potrà essere rinnovata purché accompagnata dal contemporaneo versamento della quota sociale sottoscritta e della eventuale tassa di ammissione.

In tal caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata.

Il Consiglio di Amministrazione deve altresì comunicare agli interessati, entro 60 (sessanta) giorni, motivandola, la deliberazione di diniego della domanda di ammissione.

Art. 9

Con l'avvenuta ammissione a socio le imprese associate conferiscono alla società il più ampio mandato, in relazione alle esigenze operative di mercato, ad agire in nome e per conto di ciascuna di esse e/o ad agire in nome della società e per conto di ciascuna di esse.

Per la realizzazione degli scopi consortili la società potrà, inoltre, agire in nome e per conto proprio.

La validità del mandato si intende operante per tutta la durata del rapporto consortile ed è irrevocabile fino a che dura tale rapporto.

Il mandato è conferito a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento delle richieste delle imprese associate.

TITOLO III

DEGLI OBBLIGHI DELLE IMPRESE ASSOCIATE

Art. 10

Le imprese associate sono obbligate:

- a) versamento della quota sociale sottoscritta;
- b) all'eventuale versamento della somma prevista dal 2° comma dell'art. 2528 C.C.;
- c) all'osservanza delle norme dello Statuto, dei Regolamenti interni e delle deliberazioni validamente adottate dagli Organi sociali;
- d) a versare i contributi consortili per le spese di funzionamento e di gestione della società nella misura e nei modi stabiliti dagli Organi sociali mediante il versamento di contributi ordinari, integrativi e straordinari.

I contributi ordinari ed integrativi saranno determinati, nella loro entità, dal Consiglio di Amministrazione, mentre i contributi straordinari saranno determinati dall'Assemblea degli associati;

e) al versamento delle somme eventualmente loro addebitate a titolo di penali;

f) ad adempiere sollecitamente e correttamente, nei modi e nei termini previsti dalle delibere societarie, statutarie e/o regolamentari, alle obbligazioni assunte nei confronti della società e/o di terzi;

g) a risarcire la società dei danni subiti e delle spese sostenute per i loro adempimenti.

TITOLO IV

SCIoglimento DEL RAPPORTO CONSORTILE

Art. 11

Le imprese associate cessano di appartenere a "CNA servizi Bologna srl" per recesso, esclusione, morte del titolare e, se società, scioglimento e messa in liquidazione.

Lo scioglimento del rapporto consortile, rispetto ad ogni singola Impresa associata, produce l'automatica decadenza da ogni carica sociale del titolare e/o legale rappresentante dell'Impresa associata nei cui confronti si sia verificato tale scioglimento.

Art. 12

L'Impresa associata può, in qualsiasi momento, recedere dalla società.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante lettera raccomandata a/r, oppure attraverso il sistema telefax, da inviarsi al Consiglio di Amministrazione della società.

Spetta al Consiglio di Amministrazione accertare se sussistono le condizioni per l'accettazione del recesso.

L'accettazione della richiesta di recesso è condizionata al completo adempimento, da parte dell'impresa richiedente, delle obbligazioni contratte con la società.

Il Consiglio di Amministrazione della società deve, entro sessanta giorni, deliberare in merito all'accettazione o al diniego della richiesta di recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso gli amministratori devono darne immediata comunicazione all'impresa interessata mediante raccomandata a/r, oppure attraverso il sistema telefax o posta elettronica, rispettivamente al domicilio, al numero telefax o all'indirizzo di posta elettronica indicato dall'impresa o comunque desumibile dalla richiesta.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di avvenuta ricezione della comunicazione di accettazione da parte del recedente.

Il recesso ha effetto, per i rapporti mutualistici, con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicato tre mesi prima della sua scadenza; in caso contrario con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 13

E' esclusa di diritto l'impresa associata:

- a) che abbia cessato l'esercizio della propria attività imprenditoriale facendone relativa denuncia agli uffici pubblici competenti;
- b) il cui titolare, se trattasi di impresa individuale, sia deceduto e gli eredi non gli siano subentrati nell'esercizio della stessa;
- c) che abbia ceduto a terzi la propria azienda;
- d) che sia stata dichiarata fallita o sottoposta ad altre procedure concorsuali;
- e) il cui titolare o legale rappresentante sia stato interdetto dall'esercizio di attività imprenditoriali.

In questi casi l'esclusione ha effetto dalla data della annotazione nel libro dei soci della relativa delibera del Consiglio di Amministrazione.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione può essere esclusa altresì l'Impresa associata:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti interni o alle deliberazioni validamente adottate dagli Organi societari, con inadempimenti di tale gravità che non consentano la prosecuzione del rapporto consortile;
- b) che sia gravemente inadempiente agli obblighi consortili o che, senza giustificato motivo, si renda morosa nel versamento della quota sociale sottoscritta, dei contributi di cui al punto d) del precedente art. 10 del presente Statuto o nei pagamenti di eventuali debiti contratti verso la società a qualsiasi titolo;

c) il cui titolare o legale rappresentante sia stato condannato con sentenza definitiva ad almeno anni uno di reclusione od arresto per reati dolosi contro la persona o contro il patrimonio oppure tenga un comportamento tale che rechi grave danno morale e/o materiale alla società e/o alle imprese associate;

d) che non risulti iscritta alla Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola Media Impresa - Associazione di Bologna.

Il provvedimento di esclusione potrà essere deliberato soltanto dopo che il Presidente del Consiglio di Amministrazione avrà formalmente invitato l'Impresa associata a regolare la propria posizione ed a far pervenire, se lo ritenga opportuno, eventuali chiarimenti e giustificazioni circa gli addebiti ad essa contestati, e dopo che sia decorso il termine all'uopo assegnato.

L'esclusione ha effetto con il ricevimento della comunicazione del relativo provvedimento.

La comunicazione all'impresa interessata deve essere effettuata mediante raccomandata a/r, oppure a mezzo telefax, posta elettronica, rispettivamente al domicilio, al numero telefax o all'indirizzo di posta elettronica indicato dall'impresa e risultante dal libro dei soci.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina la risoluzione, con la stessa decorrenza, anche del rapporto mutualistico, salvo diversa e motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Nei confronti dei soci che non provvedano a sanare la loro esposizione debitoria verso la società, a qualunque titolo la stessa sia sorta, o che si siano resi inadempienti nella osservanza degli obblighi sociali, il Consiglio di Amministrazione può adottare, oltre o in alternativa al provvedimento di esclusione, tenuto conto della gravità degli inadempimenti, sanzioni consistenti nel pagamento di una penale, nella temporanea sospensione dei servizi oggetto dell'attività sociale o degli altri diritti sociali, secondo le modalità previste nel regolamento interno.

Le deliberazioni in materia devono essere comunicate agli interessati, a mezzo di lettera raccomandata a/r, oppure raccomandata a mano (con firma per ricevuta), oppure attraverso il sistema telefax, rispettivamente al domicilio e al numero telefax indicato dall'impresa e risultante dal libro dei soci, entro quindici giorni dalla loro adozione.

Art. 14

In caso di trasferimento dell'azienda per atto tra vivi o a causa di morte, il nuovo titolare o legale rappresentante potrà chiedere di subentrare nel contratto di società nella posizione del dante causa, dietro presentazione di apposita domanda al Consiglio di Amministrazione che, a suo insindacabile giudizio, potrà accoglierla o respingerla.

Art. 15

Le controversie che insorgessero tra i soci e la società in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di amministrazione in materia di recesso ed esclusione saranno demandate alla decisione dell'Arbitro Unico, che sarà nominato e che giudicherà nei modi e nei termini previsti dal successivo articolo 40.

I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti del consiglio di amministrazione, dovranno promuovere la procedura arbitrale con comunicazione a mezzo raccomandata alla società, a pena di decadenza, entro 15 giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

Il reclamo non sospende l'efficacia del provvedimento impugnato.

Art. 16

Le imprese associate recedute, decadute o escluse avranno diritto soltanto al rimborso della quota sociale versata, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel corso del quale il rapporto consortile, limitatamente alla Impresa associata, si scioglie e comunque mai in misura superiore all'importo effettivamente versato. Il rimborso della quota sociale, salvo il diritto di ritenzione spettante alla società fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio dell'anno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto. Nessun rimborso sarà dovuto per gli importi versati a titolo di penale, di contributo ordinario, integrativo e straordinario. La liquidazione della quota sociale non comprende il rimborso del sovrapprezzo eventualmente versato.

In caso di estinzione dell'Impresa associata per effetto del trasferimento dell'azienda o per morte del titolare, se Impresa individuale, oppure per messa in liquidazione, se società, il rimborso della quota sociale sarà effettuato agli aventi diritto nella misura e con le modalità sopra previste e previa presentazione di:

- a) copia del contratto di cessione di azienda;
- b) atto notorio o certificato sostitutivo dal quale risulti chi sono gli eredi aventi diritto, nonchè dichiarazione di nomina di un unico delegato alla riscossione nel caso di più eredi;
- c) copia dell'atto di messa in liquidazione dell'Impresa associata dal quale risulti anche la nomina del o dei liquidatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE - GESTIONE - BILANCIO

Art. 17

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote di valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti. In o-

gni caso nessuna impresa associata potrà detenere una quota superiore al 20% (venti per cento) del capitale sociale;

- b) dalla riserva legale formata con eventuali utili netti di gestione di cui al successivo art. 20;
- c) da eventuali riserve straordinarie;
- d) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari ed eventuali rischi o in previsione di oneri futuri;
- e) dall'eventuale fondo destinato a scopi mutualistici;
- f) da qualunque liberalità o donazione che pervenisse alla società per essere impiegata per il raggiungimento degli scopi consortili;
- g) dai beni di proprietà della società.

Art. 18

Per le obbligazioni societarie risponde soltanto la società con il suo patrimonio; per le obbligazioni assunte dalle società in nome e per conto delle singole imprese associate rispondono direttamente, personalmente ed integralmente le imprese stesse.

Per tutta la durata della società le imprese associate non potranno chiedere la divisione del capitale sociale ed i loro creditori particolari non potranno fare valere i loro diritti sul capitale medesimo.

Le riserve comunque costituite non possono essere distribuite fra i soci.

Art. 19

Le quote sono sempre nominative e non possono essere cedute a terzi, nè assoggettate a pegno o ad altro vincolo a favore di terzi, con effetto verso la società durante la vita della medesima.

Le quote si considerano vincolate, a favore della società, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che le imprese associate contraggono con la società medesima.

Art. 20

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno al termine del quale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza.

Il Bilancio, con l'osservanza delle disposizioni previste dalla legge e dal presente Statuto, sarà presentato all'approvazione dell'Assemblea degli associati entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvo quanto previsto dall'art. 2364, 2° comma C.C.

La medesima Assemblea delibera sulla destinazione degli utili annuali, destinandoli come segue:

- a) una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) deve essere imputata al fondo di riserva legale;
- b) una quota, nella misura e con le modalità previste dalle norme vigenti, deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

c) l'eventuale parte restante può essere imputata alla riserva Legge 240/1981 e/o alla riserva straordinaria. Gli eventuali utili netti residui devono essere destinati al fondo scopi sociali e mutualistici.

TITOLO VI
REQUISITI MUTUALISTICI

Art. 21

E' vietata la distribuzione di utili alle imprese associate sotto qualsiasi forma sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento.

Art .22

E' vietata la distribuzione di riserve fra le imprese associate sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento.

Art. 23

In caso di scioglimento della società l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato, deve essere devoluto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO VII
ORGANI SOCIALI

Art. 24

Sono Organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio di Amministrazione;
- c) Il Collegio Sindacale.

Art. 25

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie e sono costituite da tutte le imprese associate con la partecipazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Le Assemblee, quando sono validamente costituite, rappresentano l'universalità delle imprese associate e le loro deliberazioni, quando non siano in contrasto con la legge e con il presente Statuto, obbligano tutte le imprese associate ancorché assenti o dissenzienti.

Art. 26

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da un Vice Presidente scelto dalla Assemblea.

In caso di mancanza di entrambi l'Assemblea provvederà a nominare il proprio Presidente scegliendolo tra i rappresentanti delle imprese associate presenti.

Le Assemblee nominano, di volta in volta, un Segretario e, quando occorra, due o più scrutatori scegliendoli tra i componenti le Assemblee stesse.

Le deliberazioni assembleari devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente delle Assemblee medesime,

dal Segretario e dagli scrutatori se nominati.

Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche mediante apposito allegato da conservarsi agli atti della società, l'identità dei partecipanti. Deve indicare altresì le modalità ed il risultato delle votazioni, consentendo, anche mediante allegato da conservarsi agli atti della società, l'identificazione dei soci favorevoli, contrari o astenuti.

Su richiesta degli intervenuti aventi diritto al voto, il verbale deve contenere il sunto delle dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Le funzioni di Segretario delle Assemblee straordinarie sono svolte da un Notaio.

Art. 27

La convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria è eseguita, a cura del Presidente del Consiglio di amministrazione, tramite avviso pubblicato, a scelta degli amministratori e alternativamente fra loro, sul quotidiano "Italia Oggi" o sul quotidiano "Il Resto del Carlino" o sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per la riunione.

Le Assemblee potranno altresì essere convocate, ai sensi dell'art. 2366 terzo comma del codice civile, mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la riunione.

Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica, o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che sia stato espressamente comunicato dal socio e che risulti dal libro dei soci. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione che potrà essere anche diverso dalla sede sociale purché sito nel territorio nazionale.

Nell'avviso di convocazione può altresì essere prevista una data di seconda o di eventuali e successive convocazioni che dovranno essere fissate in un giorno diverso, ed almeno 24 ore dopo, da quelle di precedente convocazione.

In mancanza delle suddette formalità le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono validamente costituite quando siano presenti o rappresentate tutte le imprese associate aventi diritto al voto e siano intervenuti la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione in aggiunta a quella obbligatoria di cui sopra, adotterà qualsiasi altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra le imprese associate l'avviso di convocazione delle Assemblee.

Art. 28

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio;
- b) determina il numero dei componenti dell'organo amministrativo, nomina e revoca gli amministratori;
- c) nomina i sindaci, il Presidente del Collegio Sindacale, e determina i compensi loro spettanti;
- d) conferisce e revoca, sentito il Collegio Sindacale, l'incarico di controllo contabile ai sensi dell'art. 2409 quater del codice civile, secondo quanto previsto nel successivo art. 39 del presente statuto e determina il corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico;
- e) determina la misura dei compensi e/o dei gettoni di presenza da corrispondersi agli Amministratori per la loro attività collegiale;
- f) approva i Regolamenti interni previsti dal presente Statuto con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria;
- g) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto, dal Regolamento interno, o sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione o da coloro che ne hanno chiesta la convocazione.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i 120 (centoventi) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, salvo quanto previsto dall'art. 2364, 2° comma C.C.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante altre volte il Consiglio di Amministrazione lo riterrà opportuno o quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione delle materie da trattare, da almeno 1/10 (un decimo) delle imprese associate.

In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

Art. 29

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria soltanto quando si riunisce per deliberare sulla proroga della durata della società, sullo scioglimento della società, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori e sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto, ad esclusione delle deliberazioni previste dall'art. 2365 del codice civile di cui al successivo art. 36 del presente statuto.

Art. 30

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentate la metà più una delle imprese associate aventi diritto al voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza delle imprese presenti o rappresentate. In seconda e successive convocazioni l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero delle imprese associate presenti o rappresentate aventi diritto al voto e delibera validamente, su tutti

gli argomenti posti all'ordine del giorno, con il voto favorevole della maggioranza delle imprese associate presenti o rappresentate.

Art. 31

Per le votazioni si procederà a scrutinio palese, normalmente mediante il sistema per alzata di mano.

Art. 32

Hanno diritto di voto nelle Assemblee i titolari e i rappresentanti delle imprese associate che risultano iscritte nel Libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni.

Ogni Impresa associata ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della quota posseduta, e può farsi rappresentare mediante delega scritta dal rappresentante d'altra Impresa associata che non ricopra cariche sociali ma che abbia diritto al voto.

Ogni rappresentante di Impresa associata non può rappresentare, oltre alla propria, più di una impresa associata.

Le deleghe devono essere conferite separatamente e menzionate nel processo verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti della società.

Art. 33

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'art. 2540 del codice civile e su deliberazione del Consiglio di Amministrazione che ne motiverà le ragioni ed i criteri da adottarsi, l'Assemblea generale può essere preceduta da Assemblee separate. Per tale convocazione dovranno essere osservate le seguenti formalità:

- a) le Assemblee separate devono essere convocate con gli stessi modi e forme previste dall'art. 27;
- b) le date di convocazione per le singole Assemblee separate potranno essere diverse per ognuna di esse; la data dell'ultima deve comunque precedere di almeno otto giorni quella fissata per la convocazione dell'Assemblea generale;
- c) anche per le Assemblee separate dovrà essere indicata la data della prima e della seconda convocazione, che non potrà svolgersi nello stesso giorno della prima;
- d) nell'avviso dovrà essere indicato il luogo di convocazione di ciascuna Assemblea separata;
- e) nell'avviso dovrà essere chiaramente indicato che le Assemblee separate sono convocate per discutere e per deliberare sul medesimo ordine del giorno dell'Assemblea generale e per l'elezione dei propri delegati a questa Assemblea. Per la partecipazione delle imprese associate alle Assemblee separate, per la costituzione e per la validità delle medesime e per le votazioni si applicano, in quanto compatibili, i precedenti articoli del presente Statuto.

Ogni Impresa associata ha diritto di partecipare all'Assemblea separata o di farsi rappresentare da un altro associato, fermo restando che un associato non può rappresentare più di un associato. Il Presidente del Consiglio di Ammini-

strazione o, in sua vece, uno degli amministratori appositamente designato dallo stesso Presidente, interverrà a ciascuna Assemblea separata.

Ogni Assemblea separata elegge a maggioranza assoluta, scegliendoli fra le imprese associate, i delegati alla Assemblea generale in proporzione di un delegato ogni 10 o frazione di 10 imprese presenti o rappresentate, ed ha il potere di indicare ai propri delegati le modalità di esercizio di voto all'Assemblea generale sulle materie poste all'ordine del giorno.

I verbali delle Assemblee separate dovranno contenere il computo dei voti di maggioranza, di minoranza e di astensione per ogni deliberazione presa.

L'Assemblea generale é costituita dai delegati delle Assemblee separate, i quali rappresentano il numero delle imprese associate in esse presenti o rappresentate.

Per ogni deliberazione dell'Assemblea generale il computo dei voti sarà fatto tenendo conto dei voti di ciascuna deliberazione riportati nelle Assemblee separate e risultanti dalla lettera di delega sottoscritta dal Presidente e dal Segretario delle Assemblee separate, della quale ogni delegato dovrà essere munito.

Solo nel caso in cui nell'Assemblea generale il computo dei voti validamente espressi nelle assemblee separate portasse alla parità di voto, al fine di determinare una maggioranza sulle deliberazioni in oggetto, i delegati potranno considerarsi sciolti dal vincolo del mandato avuto.

Art. 34

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione è composto, a seconda delle determinazioni dell'Assemblea, da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 11 (undici) membri eletti dall'Assemblea ordinaria sia fra i rappresentanti delle imprese associate che tra i terzi non soci - nel rispetto - per questi ultimi, dei limiti massimi previsti dall'Articolo 2542, 2° comma c.c.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione deve essere composta da titolari o rappresentanti delle imprese associate.

In considerazione della qualificata ed importante partecipazione della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa - Associazione di Bologna, ad essa è riservata la nomina di 1/3 (un terzo) dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso la nomina della maggioranza degli Amministratori è riservata all'Assemblea dei soci, ai sensi dell'art. 2542 c.c.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2542 terzo comma del codice civile, non si prevedono limiti al cumulo delle cariche sociali.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 3 (tre) eser-

cizi ed i suoi componenti sono rieleggibili, fino al limite massimo di tre mandati consecutivi. Essi scadono alla data di approvazione da parte dell'Assemblea ordinaria del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono esonerati dal prestare cauzione.

Art. 35

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione:

A - Presidenza

Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente, se questi non è nominato dall'Assemblea dei soci. Può eleggere uno o più vice Presidenti che sostituiscono il Presidente nei casi di sua assenza o impedimento.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

B - Riunioni

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, purchè nel territorio dello Stato, tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei consiglieri in carica.

La convocazione è fatta con invito scritto da inviarsi almeno tre giorni prima della riunione. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve ma non inferiore a un giorno. L'avviso di convocazione potrà essere inviato agli amministratori a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica all'indirizzo comunicato alla società.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e tutti i sindaci.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o da chi ne fa le veci; le funzioni di segretario sono svolte da uno dei membri del consiglio o da altra persona nominata da chi presiede la riunione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno svolgersi con gli intervenuti dislocati in più luoghi, collegati con idonei mezzi audio-video (teleconferenza, videoconferenza), nonché con comunicazione in videoscrittura in tempo reale, a condizione che siano pienamente rispettati il metodo collegiale ed i principi della buona fede e di parità di trattamento tra gli amministratori.

In particolare è necessario che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-

guatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, visualizzare documenti e intervenire liberamente;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio-video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno recarsi, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

C - Deliberazioni

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

D - Verbalizzazioni

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario.

E - Delega di poteri

Il Consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più amministratori delegati, e/o ad un Comitato Esecutivo, determinando i limiti della delega.

La composizione del Comitato Esecutivo deve essere stabilita dal Consiglio di Amministrazione all'atto della delega.

Le deliberazioni assunte dal Comitato Esecutivo nell'ambito dei poteri allo stesso delegati dovranno essere verbalizzate nell'apposito libro ed essere firmate dal Presidente della riunione e comunicate al Consiglio di Amministrazione.

Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'art. 2381 del codice civile e i poteri in materia di ammissione, recesso, esclusione degli associati e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con le imprese associate.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale.

F - Rappresentanza

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta, a seconda dei casi:

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o, in caso di assenza o impedimento, ai Vice Presidenti, se nominati;
- all'Amministratore delegato, nei limiti della delega.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale e la firma sociale, ed è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni e da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone

quietanza liberatoria.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in ogni grado di giurisdizione.

Gli amministratori cui compete la legale rappresentanza potranno nominare procuratori speciali, per singoli affari o per determinate categorie di affari. Le procure potranno essere conferite a dipendenti della società, a consiglieri e a terzi.

In caso di assenza o impedimento, le funzioni di Presidente saranno svolte dal Vice Presidente.

La firma del Vice Presidente sugli atti sociali costituisce prova nei confronti dei terzi dell'assenza del Presidente.

Art. 36

Il Consiglio di Amministrazione, quale Organo dirigente, è investito dei più ampi poteri per la gestione della società. Spetta pertanto, tra l'altro e a titolo esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni delle Assemblee;
- b) redigere i bilanci consuntivi e preventivi;
- c) compilare i Regolamenti interni previsti dallo Statuto e sottoporli all'Assemblea per l'approvazione;
- d) approvare la stipula di tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività consortile;
- e) conferire procure speciali, ferme restando le facoltà per legge attribuite al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- f) nominare i Direttori Tecnici ed Amministrativi determinandone le funzioni e la retribuzione;
- g) assumere e licenziare il personale della società fissandone le mansioni e la retribuzione;
- h) deliberare circa l'ammissione, il recesso, e l'esclusione delle imprese associate;
- i) contrarre mutui, aprire c/c attivi e passivi, fare qualsiasi altra operazione bancaria, partecipare a gare d'appalto o licitazioni indette sia da privati che da Enti pubblici;
- j) riscuotere dalle imprese associate le spese sostenute per loro conto, i contributi per le spese di funzionamento e di gestione, l'importo di eventuali penali e qualunque altro importo che fosse legittimamente dovuto alla società;
- k) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione utili e necessarie per il conseguimento degli scopi consortili, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizioni di legge e del presente Statuto, siano riservati all'Assemblea degli associati.

Sono espressamente riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione, con deliberazione assunta nelle forme di cui all'articolo 2365 2° Comma c.c., l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, il trasferimento della sede so-

ziale nel territorio nazionale, il mero adeguamento formale dello Statuto a future disposizioni normative, fermo restando l'applicazione dell'art. 2436 del codice civile.

Art. 37

Per la cessazione degli amministratori si applica l'art. 2385 del cod. civ.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si applica l'art. 2386 del cod.civ.

Art. 38

Il Collegio Sindacale si compone di 3 (tre) membri effettivi e di 2 (due) supplenti nominati dall'assemblea degli associati ed in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 2397 del codice civile.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea.

La retribuzione annuale dei sindaci è stabilita dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data di approvazione da parte dell'assemblea del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento, partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, alle Assemblee e alle riunioni del Comitato Esecutivo (se nominato).

I sindaci, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, devono indicare nella relazione prevista dall'art. 2429 del codice civile, i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico e dovranno inoltre documentare le condizioni di prevalenza di cui all'art. 2513 del Codice civile.

I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge.

Di ogni ispezione anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

Art. 39

Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

L'incarico di controllo contabile è conferito, sentito il Collegio Sindacale, dall'Assemblea, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, e scade alla data di approvazione da parte dell'assemblea del bilancio relati-

vo al terzo esercizio dell'incarico.

Al revisore o alla società di revisione competono le funzioni di cui all'art. 2409 ter del codice civile.

TITOLO VIII

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 40

La società e le imprese associate sono obbligate a rimettere alle decisioni di un Arbitro Unico la soluzione di tutte le controversie che possono formare oggetto di compromesso ai sensi della legge e che insorgano tra le imprese associate e la società sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto, nei Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli Organi sociali o che, comunque, insorgessero tra le imprese associate in dipendenza dei rapporti consortili.

L'Arbitro Unico, nominato dal Comitato Tecnico della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Bologna, opererà mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Bologna.

In alternativa e di comune accordo tra le parti, l'Arbitro Unico, potrà essere nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti entro trenta giorni dalla richiesta. In caso di mancata nomina vi provvederà il Presidente del Tribunale di Bologna su richiesta della parte più diligente.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 41

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli anche tra terzi non soci, e determinarne gli obblighi, i poteri ed i compensi, fermo restando quanto disposto dalla legge.

Art. 42

In caso di cessazione della società l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dalle imprese associate, deve essere devoluto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO X

DISPOSIZIONI DISCIPLINARI E GENERALI

Art. 43

Per meglio disciplinare l'attività della società il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi Regolamenti da sottoporre successivamente all'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione potrà adottare sanzioni pecuniarie, ed anche la misura della sospensione del diritto di usufruire dei servizi della società, nei confronti dell'Im-

presa associata inadempiente agli obblighi consortili una volta risultato infruttuoso l'invito scritto ad adempiere a quanto prescritto e la messa in mora dell'Impresa medesima. Le misure e l'esecuzione di dette sanzioni, graduate secondo la gravità delle inadempienze, saranno previste dal Regolamento interno.

Art. 44

Per quanto non previsto nel presente Statuto si rimanda alle norme del vigente Codice Civile, alle leggi speciali in materia di società consortili costituite in forma di società cooperative, alle leggi speciali sulle Cooperative nonché alle disposizioni sulle società per azioni, in quanto compatibili con le precedenti.

Art. 45

In ossequio a quanto previsto dall'art. 2514 del codice civile, le clausole mutualistiche di cui agli artt. 21, 22 e 23 del presente Statuto, sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

F.to GRAMUGLIA ANTONIO

F.to MARIA ADELAIDE AMATI MARCHIONNI NOTAIO